



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P.le Michelangelo , 1 – 46100 MN

Part.Iva e Cod. Fisc.01837820206

Tel 0376/357811 fax 0376/360608 www.aspefmantova.it

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI

Presso ASPeF è istituito l'Albo dei fornitori e delle imprese, ai sensi dell' art. 125 del D. L.vo 163/2006. I richiedenti sono iscritti per le categorie merceologiche risultanti dalla documentazione prodotta. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

L'albo può essere utilizzato per:

- 1) l'affidamento a mezzo di procedura negoziata
- 2) in economia mediante cottimo fiduciario

preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.

E' bene sottolineare che ai fini del presente aggiornamento dell'Albo Fornitori vigente, **tutte le ditte**, anche se già iscritte, devono ripresentare domanda con gli allegati richiesti dal bando.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

I requisiti per l'iscrizione all'Albo da parte delle ditte sono:

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- 2) Iscrizione al Registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti per le Cooperative opp. Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative Sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se Cooperative Sociali
- 3) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 della legge 163/2006

N. B.

Art. 38. (Requisiti di ordine generale)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta

dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

5) Assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con questo Ente.

Al fine di essere invitati a procedure relative all'affidamento **di lavori** è altresì richiesto:

a) per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000;

b) per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 95 del DPR n.554/99 e s.m. ai lavori da assumere.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le ditte devono presentare domanda ad ASPeF, utilizzando l'apposito modulo da compilare in ogni sua parte specificando le categorie merceologiche per le quali l'iscrizione è richiesta.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare il timbro dell'impresa.

Il modulo di iscrizione deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- 1) l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta, nonché l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione oppure l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali se appunto trattasi di cooperative sociali;
- 2) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;
- 3) il non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 31 Maggio 1965, n. 575, nel testo unificato ed integrato dalla legge 13 Settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia);
- 4) l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
- 5) l' avere preso piena visione e l' approvazione e accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento*;

La documentazione può essere acquisita mediante autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445 e dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento

d'identità del dichiarante in corso di validità.

ASPeF si riserva altresì di richiedere alle imprese iscritte nell'Albo, invitate a presentare offerte, il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico professionale di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006.

Aspef provvede alla revisione dell'Albo ed al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni al 31 dicembre ed al 30 giugno di ogni anno (semestrale o annuale).

Ogni impresa iscritta all'Albo ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

L'Azienda si riserva di richiedere i documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni come sopra rese.

Le domande devono essere presentate al seguente indirizzo postale:

ASPeF

Ufficio Protocollo

P.le Michelangelo, 1

46100 Mantova

L'inoltro dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi:

- a) con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale;
- b) con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata;
- c) a mano, con consegna all'Ufficio Protocollo su indicato.

Il regolamento dell'albo dei fornitori e l'apposita domanda di iscrizione è consultabile e scaricabile sul sito internet www.aspefmantova.it e nella bacheca aziendale.

SOSPENSIONE DALL'ALBO

- 1) L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento o altra procedura concorsuale;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo e/o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 Dicembre 1956 n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;

- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenze nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
- f) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti;

- 2) Nel caso previsto al precedente punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. Si applica, inoltre, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
- 3) Il provvedimento adottato nei casi previsti ai precedenti punti d), e) ed f) determina anche la durata della sospensione.
- 4) Il provvedimento di sospensione può essere adottato anche su richiesta dell'impresa iscritta
- 5) La sospensione non può avere una durata superiore ai 12 mesi pena la cancellazione dall'albo
- 6) Se un'azienda accumula tre sospensioni nel corso dell'ultimo triennio decade dall'iscrizione all'Albo

Avvertenze:

- 1) L'inclusione dell'impresa nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture e servizi e l'amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti della ditta.
- 2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti alla domanda presentata.
- 3) I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità commessa alla gestione dell'Albo Fornitori.